



COMUNE DI TORNACO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 120

OGGETTO: Approvazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) ed Allegato Energetico Ambientale

L'anno **Due miladodici**, addì **29** del mese di **Novembre** alle ore **21,00** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Cognome e nome		Pres.	Ass.
1. Sarino Gaudenzio	Sindaco	X	
2. Caldarelli Giovanni	Consigliere	X	
3. Caleffi Roberto	Consigliere	X	
4. Grassullo Stefania	Consigliere	X	
5. Gadani Francesco	Consigliere	X	
6. Saino Santino	Consigliere	X	
7. Cucchetti Chiara	Consigliere		X
8. Gastaldi Glauco	Consigliere		X
9. Caccia Federico	Consigliere	X	
10. Cremona Giuseppe	Consigliere	X	
11. Mazzino Evandro	Consigliere	X	
12. Dellavesa Renato	Consigliere	X	
13. Gerbino Pierantonio	Consigliere		X
Totale		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo che cambia» impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO₂ del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all'interno del mix energetico.
- L'Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l'approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l'edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l'agricoltura e i rifiuti).
- L'Unione Europea ha individuato nelle Comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le comunità locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano.
- Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors », con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO₂ del 20% attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 103 in data 31 maggio 2012 con la quale è stata approvata l'adesione al Patto dei Sindaci per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO₂ nel territorio comunale di almeno il 20% attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia sostenibile (PAES) entro 12 mesi dalla data di accreditamento presso la UE.

RICORDATO:

- che nel 2011 Fondazione Cariplo ha emanato il bando “*Sostenibilità energetica per i comuni piccoli e medi*” finalizzato sia a sostenere gli enti locali nel percorso di adesione al Patto dei Sindaci in tutti i suoi adempimenti sia a fornire l'opportunità di realizzare processi formativi e divulgativi rivolti al personale e alla cittadinanza,
- che il Comune di Tornaco in accordo di partenariato con i Comuni di Vespolate (capofila), Garbagna Novarese, Borgolavezzaro e Nibbiola, ha scelto di

partecipare al bando al fine di approfondire il percorso volto alla riduzione delle emissioni di gas serra;

- che il Comune di Vespolate in qualità di ente capofila ha affidato la consulenza tecnica ambientale alla Società IQS s.r.l. che ha provveduto a redigere il Piano *“Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile”* (PAES) nel quale sono indicate le misure e le politiche concrete che dovranno essere realizzate per raggiungere nel 2020 gli obiettivi indicati nel piano;

EVIDENZIATO che il Piano si basa sui risultati dell’Inventario Base delle Emissioni, che analizza la situazione energetica comunale rispetto agli anni di riferimento adottati ed individua le seguenti principali azioni di intervento:

- Interventi di efficienza energetica sugli impianti illuminazione pubblica stradale;
 - Risparmio Energetico negli stabili Comunali;
 - Installazione di erogatori per doccia a basso flusso per gli impianti sportivi;
 - Completamento piste ciclabili;
 - Installazione di impianti fotovoltaici su superfici comunali;
 - Sfruttamento delle superfici di proprietà privata, per l’installazione di impianti fotovoltaici;
 - Installazione di impianti solari termici su superfici di proprietà comunale;
 - Installazione di impianti solari termici su tetti di proprietà privata;
 - Redazione Allegato Energetico al Regolamento Edilizio;
 - Promozione delle iniziative di riciclo e riuso dei rifiuti e sensibilizzazione della popolazione residente e delle imprese locali;
 - Comunicazione e formazione su tematiche di risparmio energetico rivolte ai cittadini e alle scuole;
 - Buone abitudini di uso degli apparecchi elettrici;
- RITENUTO tale Piano sufficientemente idoneo a realizzare gli obiettivi che questo Ente si è impegnato a raggiungere con la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci”;

ACCERTATO inoltre:

- che l’ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE promuove interventi edilizi volti a:

- ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell'involucro edilizio e dell'ambiente costruito;
- migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio-impianti;
- utilizzare fonti rinnovabili di energia;
- contenere i consumi idrici;
- utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-compatibili;

- che gli obiettivi dell'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE sono perseguiti attraverso l'introduzione di prescrizioni e attraverso la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità, sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria;

- che l'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE distingue

- requisiti cogenti che definiscono un livello minimo di qualità energetica ed ambientale da conseguire obbligatoriamente in ciascun intervento
- requisiti incentivati che non sono prescrittivi ma liberamente scelti, associati a punteggi correlati al grado di prestazione raggiunto ed incentivati con misure nell'ambito degli oneri accessori.

Visto il testo dell'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE costituente allegato al Regolamento edilizio del Comune di Tornaco.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal competente Responsabile del Servizio;

Osservata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;

Sentiti i seguenti interventi:

- il Sindaco, il quale relaziona sulla proposta deliberativa resa agli atti, dando conto brevemente del quadro di riferimento normativo, nonché dell'*iter* burocratico messo in atto per addivenire alla predisposizione del piano e dell'Allegato Energetico proposti in approvazione; il Sindaco prosegue illustrando le finalità sottese al piano *de quo*, l'obiettivo finale della riduzione del 20% delle emissioni di CO₂, le principali azioni di intervento ed i punti di maggiore criticità per il Comune di Tornaco individuati nel piano; il Sindaco dà altresì conto della necessità di redigere il cd. Allegato Energetico al Regolamento Edilizio, soffermandosi brevemente sulla relativa incidenza in ordine ai futuri interventi edilizi, ed accennando altresì alle relative implicazioni rispetto allo approvando nuovo strumento di pianificazione generale del Comune;
- il consigliere Dellavesa, il quale domanda se all'interno del piano siano stati presi in considerazioni gli impianti di biogas;
- il Sindaco, il quale risponde positivamente, indicando la relativa parte dal piano;
- il consigliere Cremona, il quale esordisce dichiarando di condividere l'approvazione del piano *de quo*; prosegue dichiarando di ritenere che - con riguardo al problema delle biomasse - vi sia la necessità di approfondimento circa gli aspetti collaterali dei relativi impianti;
- il consigliere Grassullo, la quale fa presente che la Giunta comunale si è soffermata a lungo su questo aspetto, riscontrando peraltro dei vuoti normativi;

- l'assessore Bernascone, il quale interviene ricordando l'originario contesto in cui sono stati pensati gli impianti in questione, esprimendo peraltro alcune perplessità in ordine alle ancora non del tutto note potenziali implicazioni derivanti dal relativo utilizzo.

A seguito del venire meno degli interventi, su proposta del Sindaco,

CON voti: presenti: 10; favorevoli: 10; contrari: =. astenuti: =.

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il Piano d'Azione sull'Energia sostenibile (PAES) redatto dalla Società IQS srl, nel quale sono indicate le misure e le politiche concrete che dovranno essere realizzate per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020 e costituente parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegato;
- 2) DI DARE mandato al Responsabile Servizio Tecnico di procedere alla trasmissione del Piano alla Commissione Europea secondo le modalità previste.
- 3) DI APPROVARE l'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE costituente allegato al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Tornaco, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ed al quale si rimanda per quanto qui non espresso.
- 4) DI DARE atto che l'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE di cui al punto precedente è cogente rispetto al vigente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 11.01.2000 e successive modifiche e integrazioni, e non crea pregiudizio per la conformità del medesimo al testo regionale tipo.
- 5) DI DARE atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sarà trasmessa, completa dell'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE, alla Regione Piemonte (Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia) ed alla Provincia di Novara.

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione:
presenti: 10; favorevoli: 10; contrari: =; astenuti: =;

D E L I B E R A

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

=====

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il responsabile del servizio
F.to Stefania Grassullo

Il responsabile servizio finanziario
F.to Liviana Righetti

=====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 7/12/2012

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tornaco 29/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

All. delibera
C.C. 120 del 29/11/12



COMUNE DI TORNACO

Linee Guida Allegato Energetico

Al Regolamento Edilizio



INDICE

TITOLO 0	PREMESSA E OBIETTIVI	10
TITOLO 1	DEFINIZIONI	12

TITOLO 2	PROCEDURE AMMINISTRATIVE	16
[Art. 1]	Categorie di applicazione e casi di esclusioni	16
[Art. 2]	Documentazione di conformità alla normativa energetico-ambientale	17
[Art. 3]	Procedure autorizzative e documentazione	20
TITOLO 3	INTERVENTI NORMATI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETTERE A., B.,D, E, F. 21	
[Art. 4]	Orientamento dell'edificio	21
[Art. 5]	Sistemi di ombreggiamento	21
[Art. 6]	Ventilazione naturale e controllata	22
[Art. 7]	Prestazioni dell'edificio in regime invernale	22
[Art. 8]	Sistemi solari passivi	24
[Art. 9]	Prestazioni dell'involucro edilizio in regime estivo	25
[Art. 10]	Impianti termici centralizzati e autonomi	26
[Art. 11]	Reti di teleriscaldamento	27
[Art. 12]	Generatori di calore	27
[Art. 13]	Pompe di calore	27
[Art. 14]	Sottosistemi dell'impianto termico	29
[Art. 15]	Fonti rinnovabili per la produzione di calore	29
[Art. 16]	Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica	31
[Art. 17]	Criteri compensativi	31
[Art. 18]	Impianti di climatizzazione estiva	31
[Art. 19]	Impianti di illuminazione	32
[Art. 20]	Efficienza energetica negli edifici a uso industriale o artigianale	34
TITOLO 4	INTERVENTI DEFINITI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETTERE C, G ED H, ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI ESISTENTI.	35
[Art. 21]	Prestazioni dell'involucro edilizio	35
[Art. 22]	Impianto termico	36
[Art. 23]	Sottosistemi dell'impianto termico	37
[Art. 24]	Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di acs	38
[Art. 25]	Ventilazione	39
[Art. 26]	Recupero calore	39
TITOLO 5	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATI DA FER	40
[Art. 27]	Interventi in regime di installazione libera e non soggetti a Denuncia di Inizio Attività	40
TITOLO 6	CATEGORIE DI EDIFICI	41

TITOLO 7	IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI	42
TITOLO 8	IL QUADRO NORMATIVO E LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO	43
TITOLO 9	LE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO	45

Premessa e obiettivi

Al fine di perseguire gli obiettivi generali di:

- uso razionale delle risorse energetiche;
- diffusione di edilizia a bassissimo impatto ambientale o “a energia quasi zero”, secondo le indicazioni del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea;
- incremento della produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili;
- riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti;
- qualità dell'aria negli ambienti confinati (confort termo-igrometrico);

in linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione energetica nell'edilizia facendo riferimento in particolare:

- alla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- alla Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia;
- al Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e s.m.i.;
- al Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- al Decreto legislativo 3 marzo 2011, n° 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- alla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n° 46-11968 del 4 agosto 2009 “Aggiornamento del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria” e s.m.i.;

e in coerenza con il Piano d'azione per l'efficienza energetica del Comune di Tornaco, il presente *Allegato Energetico al Regolamento Edilizio del Comune di Tornaco*, promuove e regola interventi edilizi volti a:

- ottimizzare le prestazioni energetiche e ambientali dell'involucro edilizio e dell'ambiente costruito;
- diffondere prassi costruttive finalizzate alla realizzazione di edifici “a energia quasi zero”;
- migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio-impianti;
- utilizzare fonti rinnovabili di energia per la copertura dei fabbisogni termici ed elettrici degli edifici;
- utilizzare materiali biocompatibili ed ecocompatibili.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso l'introduzione di prescrizioni e attraverso la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità energetica, sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione edilizia o ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo. I requisiti prestazionali definiti nel presente documento tengono conto, in coerenza con le normative sovra-ordinate, sia delle condizioni

locali e climatiche esterne, sia delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni, sia dell'efficacia sotto il profilo economico dei requisiti prestazionali proposti.

Tutti i requisiti stabiliti nel presente Allegato Energetico sono requisiti minimi e non impediscono al singolo titolare di pratica autorizzativa edilizia di prendere provvedimenti più rigorosi.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento di definisce:

Ambienti a temperatura controllata: sono gli ambienti serviti da un impianto termico che consenta di mantenere la temperatura dell'ambiente sopra e/o sotto un valore prefissato, generalmente pari a 20 °C d'inverno e 26 °C d'estate.

Ambienti climatizzati: sono gli ambienti serviti da un impianto termico che assicuri il benessere degli occupanti tramite il controllo della temperatura e dell'umidità dell'aria e, ove siano presenti idonei dispositivi, della portata e della purezza dell'aria di rinnovo.

Biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprende sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Categoria di edifici: è la classificazione in base alla destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n°412, riportata al Titolo 6 del presente provvedimento.

Coefficiente di Prestazione (COP): è il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.

Coefficiente di Prestazione termico (COP_t): è il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.

Diagnosi energetica: è la procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, al fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.

Edificio di proprietà pubblica: è un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali, nonché di altri Enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.

Edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta del permesso per costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Efficienza globale media stagionale dell'impianto termico: è il rapporto fra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda sanitaria e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari.

Energia aerotermica: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore.

Energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre.

Energia idrotermica: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore.

Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento: è la somma algebrica delle dispersioni per ventilazione, trasmissione e degli apporti gratuiti interni e solari. Ovvero la quantità di energia termica idealmente richiesta dall'involucro edilizio, nel corso della stagione di riscaldamento, per la climatizzazione invernale ovvero per il solo

riscaldamento ambientale, in regime continuo di attivazione dell'impianto termico.

Fluido termovettore: fluido utilizzato all'interno di un circuito per il trasporto di calore.

Generatore di calore: è qualsiasi tipo di generatore di energia termica che permetta di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione o dalla conversione di qualsiasi forma di energia (elettrica, meccanica, chimica ecc) anche con il contributo di fonti energetiche rinnovabili

Impianto termico: è il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti, ovvero al solo riscaldamento e/o raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari; esso di norma comprende eventuali sistemi di generazione, accumulo, distribuzione ed erogazione e/o utilizzazione e/o emissione dell'energia termica, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, i sistemi di condizionamento dell'aria, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento e/o di raffrescamento, mentre non si ritengono tali gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali termiche utili degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore di 15 kW

Impianto termico di nuova costruzione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio precedentemente sprovvisto di impianto termico

Indice di prestazione energetica (EP): rappresenta il fabbisogno annuo di energia primaria, riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (alla sola climatizzazione invernale EP_H , alla climatizzazione estiva EP_C , alla produzione di acqua calda sanitaria EP_W) rapportato all'unità di superficie utile degli ambienti a temperatura controllata o climatizzati per edifici appartenenti alla categoria E.1, o all'unità di volume lordo a temperatura controllata o climatizzato per tutti gli altri edifici, espresso rispettivamente in kWh/m^2 o in kWh/m^3

Interventi di manutenzione straordinaria: sono le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono così considerati anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare.

Interventi di ristrutturazione edilizia: sono gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricomprese anche la demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica

Involucro edilizio: è un sistema edilizio costituito dalle strutture esterne che delimitano uno spazio di volume definito

Pompa di calore: è una macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore a una maggiore temperatura. Nel caso di **pompe di calore reversibili** può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale.

Pompa di calore geotermica: è una pompa di calore in cui una delle due sorgenti è il sottosuolo.

Ponte termico: è una discontinuità nelle caratteristiche termiche che si può verificare in corrispondenza degli innesti di elementi strutturali (a solo titolo d'esempio intersezione fra solai e strutture verticali o intersezione fra due pareti verticali) o anche in presenza di particolari geometrie (spigoli o angoli concavi e convessi).

Potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto tra il potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e la portata del combustibile bruciato. L'unità di misura utilizzata è il kW.

Potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido

termovettore. L'unità di misura utilizzata è il kW.

Rapporto di forma S/V: è il rapporto fra la superficie dell'involucro disperdente dell'edificio, S, e il suo volume lordo a temperatura controllata o climatizzato, V.

Registro regionale Sonde Geotermiche (R.S.G.): banca dati informatizzata contenente i dati tecnici delle installazioni, compresi gli elementi funzionali alla localizzazione e alla georeferenziazione degli impianti.

Rendimento termico utile di un generatore di calore: è il rapporto fra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.

Riscaldamento: è l'insieme delle funzioni atte ad assicurare il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura dell'aria mantenendola sopra un valore prefissato.

Ristrutturazione di un impianto termico: è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale dei seguenti sottosistemi: generazione e distribuzione ovvero generazione ed emissione ovvero distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria di interventi anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato..

Sistemi filtranti: sono pellicole polimeriche autoadesive applicabili sui vetri, sul lato interno o esterno, in grado di modificare una o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.

Sistemi schermanti: sono sistemi che permettono di ridurre l'irradiazione solare sulle superfici trasparenti appartenenti all'involucro edilizio; non sono considerati tali i sistemi applicati all'interno dell'ambiente a temperatura controllata o climatizzato.

Sonda geotermica: scambiatore di calore installato in una perforazione, scavo o una trincea appositamente realizzati nel sottosuolo, costituito da un circuito chiuso di tubazioni all'interno del quale viene fatto circolare un fluido che permette di scambiare energia con il sottosuolo direttamente o attraverso una pompa di calore.

Sostituzione di un generatore di calore: consiste nella rimozione di un generatore di calore e nell'installazione di uno nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze; rientra in questa fattispecie anche la rimozione di un generatore di calore a seguito dell'allacciamento a una rete di teleriscaldamento.

Stagione di raffrescamento: è il periodo di funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione estiva o il raffrescamento, la cui durata è definita dall'esistenza di un valore positivo del fabbisogno termico mensile per la climatizzazione estiva o il raffrescamento.

Stagione di riscaldamento: è il periodo di funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale o per il solo riscaldamento ambientale, così come definito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.

Superficie disperdente: è la superficie lorda espressa in m^2 che delimita verso l'esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato dell'edificio.

Superficie utile: è la superficie netta espressa in m^2 calpestabili degli ambienti a temperatura controllata o climatizzati dell'edificio.

Teleriscaldamento o teleraffrescamento: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigeranti, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria.

Trasmittanza termica: è il flusso termico espresso in W che attraversa, in regime stazionario, una struttura piana per unità di superficie, espressa in m^2 , e per unità di differenza tra le temperature, espresse in gradi K e assunte costanti nel tempo, degli ambienti confinanti con la struttura stessa.

Trasmittanza termica media di una struttura: è il valore medio, pesato rispetto alle superfici lorde, delle trasmittanze dei singoli componenti della struttura posti in parallelo tra di loro, comprese le trasmittanze termiche lineari dei ponti termici a essa attribuibili, se presenti.

Valori nominali della potenze e dei rendimenti: sono i valori di potenza massima e di rendimento, a tale potenza, di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Procedure amministrative

[Art. 1] Categorie di applicazione e casi di esclusioni

1. Individuazione delle categorie di applicazione. Il presente provvedimento si applica, con le modalità specifiche descritte di seguito, nei casi di:

- a. progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
- b. ristrutturazione edilizia degli edifici con superficie utile maggiore di 1.000 m²;
- c. ristrutturazione edilizia degli edifici con superficie utile fino a 1.000 m² o su porzioni inferiori a 1.000 m² di edifici con superficie utile inferiore a tale soglia;
- d. incrementi di volumetria di edifici esistenti realizzati tramite ampliamenti orizzontali o sopraelevazioni di edifici esistenti;
- e. recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti;
- f. nuova installazione di impianti termici;
- g. ristrutturazione di impianti termici;
- h. sostituzione di generatore di calore;
- i. installazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonte rinnovabile per potenze autorizzabili con Comunicazione in attività edilizia libera.

L'applicazione del regolamento comporta il rispetto dei requisiti minimi prestazionali, delle prescrizioni specifiche e delle indicazioni metodologiche per il calcolo delle prestazioni energetiche.

2. Casi di esclusione. Sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento:

- a. gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e gli immobili sottoponibili, secondo le indicazioni dello strumento urbanistico vigente, al solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storico-artistici;
- b. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali, artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c. i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 50 m²;
- d. gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

3. Tipologie di intervento e verifiche. In particolare:

a. per gli edifici per cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, verrà presentata Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività o domanda finalizzata ad ottenere il Permesso di Costruire per

- interventi di nuova costruzione,
- demolizione e ricostruzione in ristrutturazione,
- recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti,
- ampliamento volumetrico, limitatamente alla porzione di ampliamento;
- interventi di ristrutturazione edilizia con superficie utile maggiore di 1.000 m²

si richiede l'applicazione integrale del Titolo 3 del presente provvedimento, a seconda della destinazione d'uso dell'edificio, della tipologia specifica dell'intervento messo in atto e del volume riscaldato;

b. nei casi di

- interventi di ristrutturazione edilizia minore,
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria

si richiede l'applicazione integrale del Titolo 4 del presente provvedimento, a seconda della destinazione d'uso dell'edificio e della tipologia specifica dell'intervento messo in atto;

c. nei casi di comunicazioni finalizzate all'installazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile nel territorio comunale si richiede l'applicazione del Titolo 5 del presente provvedimento.

[Art. 2] Documentazione di conformità alla normativa energetico-ambientale

1. Documentazione. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1 del presente provvedimento, la documentazione di conformità alla normativa energetico-ambientale può comprendere:

a. la *Relazione Tecnica* (di cui all'articolo 28 della Legge 9 Gennaio 1991 n. 10, come definita dall'Allegato E al Decreto Legislativo 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i.) recante l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui si richiede la verifica in base alla tipologia di intervento;

b. il *Rapporto di Diagnosi Energetica* (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge Regionale n° 13 del 28 maggio 2007 e s.m.i.) finalizzato a individuare misure di riduzione della spesa energetica, tempi di ritorno degli investimenti e possibili miglioramenti di classe energetica dell'edificio;

c. l'*Attestato di Certificazione Energetica* (ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n° 43-11965 del 4 agosto 2009 e s.m.i.) finalizzato ad attestare la prestazione energetica e alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianto;

d. la *Perizia asseverata* finalizzata a descrivere la situazione a conclusione delle attività edilizia messe in atto sull'edificio;

e. la *Comunicazione per procedure in Attività edilizia libera* finalizzata a comunicare allo Sportello Unico le installazioni di impianti di cui all'articolo 27, comma 1 del presente provvedimento;

f. la *Documentazione per richieste di pareri preliminari non vincolanti* finalizzata alla valutazione di interventi di particolare complessità.

2. Relazione Tecnica “Ex Legge 10/91” (denominata L10 nella Tabella 3.1). La Relazione tecnica “Ex Legge 10/91” contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Risulta necessaria la compilazione della stessa, anche parzialmente, in base alla tipologia di intervento e ai requisiti di cui si richiede la verifica, per tutte le tipologie di intervento edilizio messe in atto sull'edificio, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 punti k., l. e m. Solo nei casi in cui risulti necessario, la relazione tecnica dovrà contenere in allegato:

a. le verifiche di cui all'articolo 5, comma 3 (o articolo 21 comma 4 nei casi in cui lo stesso risulti applicabile) del presente provvedimento in relazione ai sistemi schermanti;

b. le schede tecniche dei sistemi di ventilazione meccanica controllata e dei relativi recuperatori, nonché lo schema strutturale degli stessi, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 o dell'articolo 25 comma 1 del presente provvedimento;

c. le verifiche di condensa di cui all'articolo 7, comma 5 del presente provvedimento;

d. il progetto e le verifiche di cui all'articolo 8, comma 2 del presente provvedimento riferite all'eventuale presenza di serre solari. Si richiede, inoltre, di allegare la certificazione delle prestazioni termiche dei singoli componenti;

- e. il calcolo e la verifica di cui all'articolo 9, comma 4 del presente provvedimento riferito alla valutazione della prestazione dell'edificio in termini di inerzia termica;
 - f. nel caso di presenza di sistemi di generazione termica con pompa di calore, il computo della E_{RES} ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del presente provvedimento;
 - g. la motivazione tecnica ed economica, in caso di controindicazione alle prescrizioni dell'articolo 14, comma 2 del presente provvedimento riguardo all'adozione di specifiche scelte relative al sistema di emissione dell'impianto termico;
 - h. la verifica di calcolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del presente provvedimento, attestante l'impossibilità, per l'installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici nuovi, del rispetto della norma (relativamente all'altezza massima di gronda) al fine di realizzare l'ultimo piano abitativo agibile; la verifica dovrà, inoltre, contenere indicazioni dettagliate di tutti gli spessori e le tipologie dei materiali che costituiscono il pacchetto tecnologico da posarsi in opera, l'indicazione della extra-quota di altezza per cui si richiede deroga e la verifica di non compromissione delle altezze minime dei locali; possono essere allegati schemi grafici o disegni tecnici nella scala appropriata;
 - i. la relazione tecnica di dimensionamento dell'eventuale impianto solare termico o di altro sistema di produzione di energia termica da fonte rinnovabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 (o, nei casi in cui risulti applicabile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del presente provvedimento) e gli elaborati grafici (piante, prospetti ecc.) che dimostrino le scelte progettuali e l'aderenza alla copertura delle quote di fabbisogno prescritte ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del presente provvedimento. La stessa relazione, inoltre, in caso di applicazione del criterio compensativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del presente regolamento, dovrà contenere la verifica prescritta;
 - j. la relazione tecnica di dimensionamento dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e gli elaborati grafici (piante, prospetti ecc.) che dimostrino le scelte progettuali riguardo all'installazione dei pannelli e alle soluzioni di posizionamento degli stessi su falda o tetto piano nelle potenze prescritte. La stessa relazione, inoltre, in caso di applicazione del criterio compensativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del presente regolamento, dovrà contenere la verifica prescritta;
 - k. le verifiche riferite all'articolo 21, comma 6 del presente provvedimento, nei casi di applicazione delle deroghe riferite ai computi di volumi, superfici e rapporti di copertura;
- Il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in duplice copia, le relazioni di cui al presente comma sottoscritte da un progettista abilitato, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.

3. Rapporto di Diagnosi Energetica (denominata DE nella Tabella 3.1). Per tutti gli edifici esistenti nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici o di sostituzione di generatori di calore, per installazioni di potenze termiche utili nominali maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di produrre, oltre alla Relazione Tecnica di cui al comma 1, lettera a del presente articolo, l'Attestato di Certificazione Energetica di cui al comma 1, lettera c del presente articolo, anche una Diagnosi Energetica dell'edificio nella quale, oltre a quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi benefici dell'intervento sull'impianto termico, si individuino le ulteriori misure utili alla riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe energetica dell'edificio.

4. Documentazione per richiesta parere preliminare non vincolante (denominata PP nella Tabella 3.1). In caso di interventi edilizi di particolare complessità o al fine di una valutazione del carattere estetico-architettonico, il proprietario di un immobile o titolare di altro diritto equivalente può richiedere all'autorità comunale un parere preliminare o di massima, non vincolante. Riguardo

agli aspetti legati a quanto normato dal presente provvedimento, la richiesta di parere potrà contenere:

- a.** una *simulazione fotografica*, o analoga rappresentazione, dell'inserimento del progetto nella situazione esistente del contesto, dalla quale possa risultare evidente il posizionamento dei pannelli fotovoltaici o dei collettori solari termici o di altre tipologie impiantistiche;
- b.** *planimetrie* con chiara indicazione del nord geografico, piante (con indicazione delle strutture portanti), *sezioni*, *prospetti* con descrizione dell'involucro termico, (insieme degli elementi costruttivi che delimitano il volume interno riscaldato che confinano con l'aria esterna, con i vani non riscaldati o con il terreno), in base allo specifico quesito proposto inerente gli assetti energetici del complesso;
- c.** *sezioni quotate* con l'indicazione delle zone riscaldate e dei vani non riscaldati (indicare chiaramente i vani non riscaldati, i vani del tetto e dei locali attigui eventualmente non riscaldati) e possibili ombreggiature;
- d.** *dettagli in scala adeguata delle stratigrafie* dei singoli elementi costruttivi;
- e.** *particolari costruttivi* problematici come il nodo parete tetto, l'attacco dei balconi, le eventuali nicchie, il nodo parete finestra o porta finestra, il raccordo cassonetto - parete esterna, il nodo solaio piano interrato o contro terra con la parete esterna e in generale di tutti gli elementi geometrici e strutturali che possano costituire un ponte termico, al fine di valutarne l'incidenza e la risoluzione;
- f.** *relazione illustrativa* contenente una breve descrizione delle soluzioni tecniche utilizzate per evitare i ponti termici e che comprenda gli elementi utili a consentire la corretta interpretazione del quesito.

5. Documentazione per la fine lavori (denominata PA nella Tabella 3.1). Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori per le opere realizzate con permesso di costruire, o al certificato di collaudo finale per le opere realizzate con Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita in Comune una *Perizia asseverata* dal direttore dei lavori, in duplice copia, corredata da idonea documentazione fotografica relativa alle diverse fasi realizzative con indicazione dei punti di ripresa, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle relazioni di cui alla lettera a del precedente comma 1. La documentazione fotografica contenuta nella Perizia Asseverata dovrà essere fornita anche su formato informatico e attestare la tecnologia costruttiva, la stratigrafia e gli spessori dei vari componenti edilizi posti in opera con l'utilizzo di metro, (superfici opache verticali, superfici opache orizzontali ed inclinate, serramenti ecc.). Inoltre, la stessa Perizia asseverata dovrà contenere in allegato le schede tecniche originali dei singoli materiali utilizzati con la marchiatura CE e l'indicazione delle caratteristiche tecniche almeno della Conducibilità termica, della Capacità termica, della Massa Volumica e della Densità. Riguardo ai serramenti, le schede tecniche dovranno contenere almeno l'attestazione della trasmittanza media vetro/telaio dei singoli serramenti. La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata dalla Perizia Asseverata.

6. Comunicazione per Attività edilizia libera (denominata COM nella Tabella 3.1). Nei casi in cui risulti applicabile, la Comunicazione di attività edilizia rappresenta una procedura semplificata di comunicazione allo Sportello Unico di esecuzione di alcune tipologie di intervento finalizzate all'installazione di piccoli impianti o alla realizzazione di modesti lavori edili. Il modello contiene:

- a.** l'anagrafica del proprietario dell'edificio e dell'edificio oggetto d'intervento;

- b.** la dichiarazione che l'impianto oggetto di realizzazione rientra nelle tipologie riportate all'articolo 27, comma 1
- c.** la potenza dell'impianto di cui si prevede l'installazione.

[Art. 3] Procedure autorizzative e documentazione

1. Schema della documentazione. In base ai vari ambiti di applicazione delle norme contenute nel presente documento e riportate all'articolo 1, comma 1, si sintetizza di seguito la documentazione che è necessario produrre per ogni tipologia di intervento. La documentazione decritta nel seguito riguarda esclusivamente le procedure autorizzative riferite a interventi in campo energetico. Per quanto esula da questo regolamento, per i procedimenti amministrativi riferiti all'autorizzazione di attività edilizie, comunque definite, è necessario fare riferimento al Regolamento edilizio comunale.

Lettera	L10	DE ¹	ACE	COM	PA	PP ²
a.	X	X	X		X	X
b.	X	X	X		X	X
c.	X		X		X	
d.	X	X	X		X	X
e.	X	X	X		X	X
f.	X	X			X	
g.	X	X	X	X	X	
h.		X				
i.				X		

Tabella 3.1 Schema riassuntivo di incrocio fra interventi e documentazione autorizzativa.

2. Gli edifici sono dotati di Attestato di certificazione energetica

- in tutti i casi di interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a., b., c., d., e., f., g. e h., per quest'ultimo limitatamente a potenze maggiori di 100 kW;
- negli altri casi previsti all'articolo 5 della Legge della Regione Piemonte n° 13 del 28 maggio 2007 e s.m.i..

¹ In tutti i casi in cui ricorra l'applicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento.

² Facoltativo in tutti i casi

INTERVENTI normati ai sensi DELL'ART. 1, COMMA 1, LETTERE A., b.,D, e, f.

[Art. 4] Orientamento dell'edificio

1. Orientamento. Per tutti gli edifici di nuova costruzione, in sede di progettazione, fra le varie alternative progettuali possibili si deve tendere a favorire:

- il posizionamento dell'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest (con una tolleranza massima di 45° verso est e di 15° verso ovest);
- che le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto garantiscano il minimo ombreggiamento diretto invernale sulle facciate;
- che gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa siano disposti a sud-est, sud e sud-ovest;
- che gli spazi meno legati a necessità di riscaldamento e illuminazione naturale (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) siano preferibilmente disposti lungo il lato nord servendo così da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;
- che le aperture massime siano preferibilmente collocate sulle superfici murarie orientate da sud-est a sud-ovest.

2. Diritto al sole. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica o funzionale, per tutti gli edifici di nuova costruzione, al fine di garantire l'integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici e assicurare il "*diritto al sole*" anche nei mesi più critici dell'anno, si deve, fatti salvi i diritti edificatori:

a. garantire una superficie della copertura dell'edificio o di pertinenza dello stesso, orizzontale o inclinata, se inclinata esposta verso i quadranti orientati fra sud-est e sud-ovest;

b. garantire che la suddetta superficie non sia ombreggiata nei mesi più sfavoriti (gennaio e dicembre) da parte dell'edificio stesso o dagli edifici circostanti in modo che non sussistano ostacoli che riducano il rendimento degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili posizionati sugli edifici stessi;

c. garantire che i nuovi edifici non costituiscano ostacolo per l'accesso al sole proiettando ombre che possano ridurre il rendimento degli impianti solari già realizzati nell'ambito delle strutture adiacenti.

3. Deroghe. In tutte le zone di nuovo impianto urbanistico e nei casi di ristrutturazione urbanistica non è ammessa deroga all'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo. Inoltre, per tutti gli edifici di nuova costruzione, in tutte le zone urbanistiche, non è ammessa deroga alla lettera c del comma 2.

[Art. 5] Sistemi di ombreggiamento

1. Ombreggiamento. Ad eccezione degli edifici appartenenti alla categoria E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva o il raffrescamento e di contenere la temperatura interna degli ambienti, il progettista, nel caso di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 1, comma 1, lettera b., valuta e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti. Nel caso di documentata impossibilità tecnica di raggiungere il requisito prestazionale di cui al comma seguente con i soli sistemi schermanti, è consentita l'adozione combinata di sistemi schermanti e filtranti, privilegiando il raggiungimento del requisito massimo in regime estivo.

2. Requisiti prestazionali. Le schermature fisse e/o mobili (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi oppure persiane, scuri, tende anti sole ecc.) devono risultare congrue all'orientamento delle facciate su cui vengono installate (nel caso di schermature fisse, aggetti orizzontali per le

facciate esposte a sud e aggetti verticali per le facciate esposte a est e a ovest), e comunque tali da garantire (nel caso di schermature fisse, per forma e dimensioni), nel periodo invernale, il soleggiamento di ciascuno degli elementi trasparenti in quota pari al 100 % dell'irraggiamento incidente sugli stessi in assenza dei sistemi ombreggianti. In regime estivo i sistemi schermanti utilizzati dovranno essere in grado di garantire una riduzione di almeno il 70 % dell'irraggiamento incidente in assenza di sistemi ombreggianti. Nel periodo invernale il requisito è verificato alle ore 10, 12 e 14 del 21 dicembre (ora solare), mentre in regime estivo, il livello è verificato alle ore 11, 13, 15 e 17 del 25 luglio (ora solare).

3. Verifiche. Per la verifica progettuale dei sistemi di ombreggiamento, è richiesta l'applicazione della metodologia disposta dalla Regione Piemonte nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 45-11967 del 4 agosto 2009 o l'applicazione alternativa di maschere di ombreggiamento, costruite mediante diagramma solare, assonometria solare o goniometro solare in coerenza con la norma UNI 10344 per la Determinazione dei fattori di trasmissione solare delle superfici vetrate.

4. Deroghe. Il requisito non si applica nel caso di componenti vetrate utilizzate nell'ambito di sistemi di captazione dell'energia solare (serre) appositamente progettati per tale scopo purché ne sia garantito il corretto funzionamento anche in regime estivo.

[Art. 6] Ventilazione naturale e controllata

1. Ricambio d'aria. Negli edifici di nuova costruzione deve essere progettato e garantito il ricambio d'aria necessario alla salubrità degli ambienti in base alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale.

2. Sistemi di ventilazione meccanica controllata. Negli edifici di nuova costruzione, ad esclusione di quelli non dotati di impianto termico, i sistemi di ventilazione meccanica controllata, caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio superiore a 1.500 m³/h, devono essere dotati di recuperatore di calore statico avente un'efficienza minima pari almeno al 70 %. Inoltre, tali sistemi devono essere classificati in classe di efficienza EFF1, forniti di motori a velocità variabile o dotati di inverter.

3. Piscine. Negli edifici di nuova costruzione di categoria E.6(1) (piscine, saune e assimilabili) è fatto obbligo di prevedere l'installazione di sistemi di recupero di calore altrimenti disperso con il ricambio dell'acqua della vasca nonché l'utilizzo di idonei sistemi di copertura delle vasche in grado di ridurre, durante i periodi di mancato utilizzo, le dispersioni di calore e l'aumento dell'umidità relativa nei locali della piscina.

[Art. 7] Prestazioni dell'edificio in regime invernale

1. Fabbisogno di energia per il riscaldamento. Per tutti gli edifici di nuova costruzione e nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b., a esclusione degli edifici appartenenti alla categoria E.8(1) e assimilabili, il fabbisogno di energia per il riscaldamento non deve superare, in funzione della destinazione d'uso e del volume lordo riscaldato, i valori riportati nella Tabella 7.1. Per volumi compresi fra i valori indicati in tabella si procede a interpolazione lineare dei valori limite.

Volumi	Residenziale	Altra destinazione
≤ 500 m ³	55 kWh/m ²	18 kWh/m ³
≥ 10.000 m ³	25 kWh/m ²	8,5 kWh/m ³

Tabella 7.1 Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale

Il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale deve essere calcolato mediante le norme:

- UNI EN ISO 13790:2008
- UNI/TS 11300.1:2008

2. Trasmittanza termica. Per tutte le categorie di edificio, a esclusione (se applicabile) degli edifici appartenenti alla categoria E.8(1) e assimilabili, devono essere rispettati i requisiti riguardanti l'isolamento termico degli edifici, espressi attraverso i valori massimi della trasmittanza termica riportati nella Tabella 7.2. Inoltre:

a. i solai che delimitano ambienti riscaldati da ambienti non dotati di impianto termico, devono garantire il valore di trasmittanza relativo alle strutture opache orizzontali di copertura, di cui alla Tabella 7.2 ($0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$); la stessa trasmittanza deve essere garantita sia nel caso di strutture orizzontali di pavimento contro terreno o contro vespaio aerato, quanto nel caso di solai delimitanti l'involucro riscaldato verso l'esterno (logge, solai su pilotis ecc.);

b. le strutture opache verticali che delimitano ambienti riscaldati da ambienti non riscaldati (corpi scala, cantine, spazi comuni ecc.) devono garantire il valore di trasmittanza relativo alle strutture opache verticali, di cui alla Tabella 7.2 ($0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$); lo stesso valore di trasmittanza dovrà essere garantito nel caso di tamponamenti che delimitano ambienti riscaldati da corti, cortili, patii e cavedii;

c. il valore di trasmittanza delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti riscaldate, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di acustica, deve essere inferiore a $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$;

d. i valori di trasmittanza di tutte le componenti s'intendono comprensivi di eventuali ponti termici di forma e/o struttura. In particolare, eventuali cassonetti per avvolgibile dovranno avere le medesime caratteristiche prestazionali delle pareti esterne. Nei casi in cui questo non risulti tecnicamente fattibile, ne è concessa l'installazione a patto che si riduca la trasmittanza della parete corrente in modo tale da garantire una trasmittanza media pesata sulle superfici coerente con le indicazioni riportate nella Tabella 7.2;

e. non è consentita la realizzazione di sottofinestra;

f. non è consentita l'installazione di serramenti o infissi con vetrocamera contenente esafluoruro di zolfo (SF_6);

Struttura	Trasmittanza limite
Strutture opache verticali	$0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
Coperture orizzontali o inclinate	$0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
Pavimenti	$0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
Strutture trasparenti comprensive di vetro e telaio	$1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tabella 7.2 Requisiti di prestazione energetica dei componenti edilizi

La trasmittanza termica deve essere calcolata mediante le seguenti norme tecniche:

- la norma UNI EN ISO 6946:1999 per gli elementi opachi a contatto con l'aria esterna o con ambienti non climatizzati;
- la norma UNI EN ISO 13370:2001 per gli elementi opachi a contatto con il terreno;
- la norma UNI EN ISO 10077:2002 per gli elementi trasparenti;
- la norma UNI EN 13947 per le facciate continue.

3. Ambienti non riscaldati. Per tutte le categorie di edificio, nel caso di chiusure opache di tamponamento, di copertura e di pavimento e nel caso di chiusure trasparenti che delimitano

verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento o fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non altrimenti utilizzabili, deve comunque essere garantito che:

a. il valore di trasmittanza delle pareti opache sia inferiore a $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

b. il valore della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infisso sia inferiore a $2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

4. Cambi d'uso. Limitatamente a interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di

a. edifici e/o singole unità immobiliari, di qualunque categoria, se non riscaldati;

b. fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, rientranti nella categorie E.8(1),

non si applicano i limiti relativi al Fabbisogno di energia per il riscaldamento, definiti dalla Tabella 7.1 del presente provvedimento, ma si deve garantire il rispetto dei limiti di trasmittanza definiti al comma 3 del presente articolo. Nel caso di successiva installazione di impianto termico finalizzato al benessere della persona fisica (e non ai fini del processo produttivo) e alimentato da vettore energetico differente dai reflui del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, gli edifici definiti ai punti a e b del presente comma, oltre ai limiti di efficienza dell'impianto, dovranno garantire, in sede di installazione dell'impianto stesso, l'adeguamento complessivo dell'involucro nel rispetto delle indicazioni contenute in tutti gli articoli del Titolo 3 del presente provvedimento.

5. Verifica di condensa. Per tutte le categorie di edifici compresi gli edifici appartenenti alla categoria E.8 il progettista provvede:

a. alla verifica dell'assenza di condensazioni sulle superfici opache interne dell'involucro edilizio;

b. alla verifica che le condensazioni interstiziali nelle strutture di separazione fra ambienti a temperatura controllata o climatizzata e l'esterno, compresi gli ambienti non riscaldati, siano limitate alla quantità rievaporabile.

La verifica deve essere effettuata mediante norma tecnica UNI EN ISO 13788:2003. Qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65 % alla temperatura interna di 20°C .

6. Materiali ecosostenibili. Per la realizzazione degli edifici è consigliato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano il più basso consumo di energia sia nelle fasi di produzione del materiale, di posa in opera dello stesso e di manutenzione del manufatto. L'impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.

[Art. 8] Sistemi solari passivi

1. Computo volumetrico. Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dal computo volumetrico.

2. Le serre solari. Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare le seguenti condizioni:

- la formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, ecc.), non deve compromettere il rispetto del rapporto aero-illuminante degli ambienti interni confinanti e non può essere adibita alla permanenza di persone;
- la serra non deve essere dotata di impianto termico o di raffrescamento;
- la presenza della serra non deve modificare le condizioni di sicurezza per quanto concerne la ventilazione e l'aerazione delle cucine o locali in cui esistano impianti di cottura cibi o di

riscaldamento a fiamma libera, con essa comunicanti. In tal caso dovranno essere previsti adeguati sistemi di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno;

- la specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra il fabbisogno di energia termica in assenza, Q_0 , e quella dispersa in presenza della serra, Q . Deve essere verificato: $Q_0 - Q \geq 0,25 Q_0$;
- la serra solare deve essere apribile e ombreggiabile (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili esterne) per evitare il surriscaldamento estivo;
- il volume lordo della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% del volume lordo dell'unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata;
- la serra solare deve essere integrata nelle facciate esposte nell'angolo compreso fra sud-est e sud-ovest.

Tutti i calcoli, sia per l'energia dispersa che per l'irraggiamento solare, devono essere eseguiti secondo le norme UNI EN ISO 13790 e UNI 10349.

[Art. 9] Prestazioni dell'involucro edilizio in regime estivo

1. Limitazione all'uso della climatizzazione estiva. I nuovi edifici devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti atti a limitare l'uso della climatizzazione estiva.

2. Sistemi di riduzione dei fabbisogni estivi. Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione (se applicabile) degli edifici di categoria E.8(1), al fine di contenere la temperatura interna degli ambienti e di limitare conseguentemente i fabbisogni energetici per il raffrescamento degli edifici, devono essere adottati sistemi che contribuiscano a ridurre gli apporti termici dovuti all'irraggiamento solare durante il regime estivo considerando in modo sinergico i seguenti punti:

- adozione di soluzioni atte a ridurre l'apporto termico per irraggiamento attraverso le superfici vetrate;
- adozione di idonei sistemi costruttivi atti opportunamente a sfasare ed attenuare l'onda termica;
- orientamento ottimale del nuovo edificio.

3. Fattore di trasmittanza solare. Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione (quando applicabile) degli edifici di classe E.8(1) e assimilabili, al fine di ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate in tutti i casi il progettista dovrà puntualmente valutare l'efficacia dei sistemi filtranti delle superfici vetrate, mediante il controllo del fattore solare (g) delle vetrate non protette dai sistemi di ombreggiamento. Il requisito si intende soddisfatto quando il valore limite del fattore adimensionale di trasmissione (g) della componente vetrate dei serramenti esterni delimitanti il volume riscaldato dell'edificio risulti inferiore o uguale ai valori riportati nella Tabella 9.1.

Tipo di chiusura	Fattore di trasmittanza solare
Orizzontale superiore	0,65
Inclinata	0,75
Verticale	0,70

Tabella 9.1 Prestazioni minime della componente vetrata dei serramenti

Il requisito non si applica nel caso di componenti vetrate utilizzate nell'ambito di sistemi di captazione dell'energia solare (serre) appositamente progettati per tale scopo purché ne sia garantito il corretto funzionamento anche in regime estivo.

4. Inerzia termica. Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione degli edifici di classe E.8(1) e assimilabili, devono essere garantiti idonei valori d'inerzia termica. Gli effetti positivi riguardanti l'inerzia termica si ottengono attraverso l'utilizzo di materiali da costruzione con elevate capacità di incamerare calore o con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. La capacità di contenere queste oscillazioni viene rappresentata attraverso gli indicatori relativi allo sfasamento (espresso in ore) e all'attenuazione (coefficiente adimensionale) dell'onda termica. La Tabella 9.2 sintetizza le classi prestazionali di catalogazione della struttura edilizia in base agli indicatori anzi detti. Il requisito s'intende soddisfatto quando l'edificio raggiunge una classe di prestazione non inferiore alla classe II. La valutazione dello sfasamento e dell'attenuazione dell'onda termica va effettuata facendo riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 13786.

H = Ore	Fa = Fattore di attenuazione	Classe prestazionale
H > 12	$fa \leq 0,15$	Ottima I
$12 \geq H > 10$	$0,15 < fa \leq 0,30$	Buona II
$10 \geq H > 8$	$0,30 < fa \leq 0,40$	Sufficiente III
$8 \geq H > 6$	$0,40 < fa \leq 0,60$	Mediocre IV
H ≤ 6	$fa > 0,60$	Insufficiente V

Tabella 9.2 Prestazioni minime in termini di sfasamento e attenuazione dell'onda termica

5. Tetti verdi. Compatibilmente con la realizzazione di impianti FER, per le coperture degli edifici è consigliata la realizzazione di tetti verdi, con lo scopo di ridurre gli effetti dovuti all'insolazione estiva sulle superfici orizzontali o inclinate, consentendo uno sfasamento significativo dell'onda termica ed un controllo dell'umidità interna. Le soluzioni a tetto verde devono prevedere, al di sopra della stratificazione tradizionale del solaio, uno strato consistente (di 10-15 cm) di terra e apposita erbetta.

[Art. 10] Impianti termici centralizzati e autonomi

1. Impianti centralizzati. Nel solo caso di distanze superiori a 1.000 m della tratta più vicina della rete di teleriscaldamento, gli edifici di categoria E.1(1), E.1(2) ed E.1(3), con un numero di unità abitative superiore a 4, e per tutti gli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7 e E.8 a esclusione dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli classificati E.8(1), devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per le zone dell'edificio con diverso fattore di occupazione o, per il settore residenziale, per singola unità immobiliare. Per le modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si fa riferimento alle seguenti norme tecniche:

- a. UNI 10200:2005 – Ripartizione delle spese di riscaldamento
- b. UNI EN 1434-1:2007 – Contatori di calore
- c. UNI EN 834:1997 – Ripartitori
- d. UNI 9019:1987 – Totalizzatori di Gradi Giorno

2. Piccole reti di TLR. Nel caso di interventi che prevedano la costruzione di complessi costituiti da una pluralità di edifici, anche realizzati su lotti limitrofi, che assommino più di 100 unità abitative (per complessi residenziali), e comunque con una potenza installata complessiva maggiore di 1 MW_{th}, nel solo caso di distanze superiori a 1.000 metri della tratta più vicina della rete di teleriscaldamento, deve essere previsto un impianto termico composto da un polo di

generazione di calore centralizzato e da una rete locale di distribuzione dei fluidi termovettori che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione separata dei consumi.

[Art. 11] Reti di teleriscaldamento

1. Predisposizione delle opere di allaccio. Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione (se applicabile) degli edifici di classe E.8(1) e assimilabili, nel caso di nuova costruzione, è obbligatoria la predisposizione delle opere riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a 1.000 m o nel caso di progetti delle stesse già approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori. Dovrà essere garantita, inoltre, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa o eventualmente per zone nel caso di edifici con diverso fattore di occupazione. La distanza di 1.000 metri è intesa come tratto calcolato in linea d'aria dall'accesso all'edificio al punto di collegamento con la rete.

[Art. 12] Generatori di calore

1. Dimensionamento del sistema di generazione. Il sistema di generazione del calore deve essere correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell'edificio ed in relazione alle caratteristiche peculiari del sistema di generazione e distribuzione del calore.

Il sovradimensionamento del generatore di calore utilizzato esclusivamente per il riscaldamento ambiente rispetto al carico termico di progetto calcolato secondo la **UNI EN 12831** non deve essere superiore al 10 %.

2. Verifiche. Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria e nel caso di sostituzione del generatore di calore si procede al calcolo dell'*efficienza globale media stagionale* e alla verifica che la stessa risulti superiore rispetto al valore minimo calcolato secondo i criteri descritti al comma 3.

3. Efficienza globale media stagionale minima. Il valore minimo dell'*efficienza globale media stagionale* che deve essere rispettato dagli impianti termici per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e la produzione combinata di acqua calda ad uso sanitario è dato da:

- $$h_{\text{globale}} = 77 + 3 \log_{10} (P_n)$$

dove P_n è la potenza termica utile nominale del generatore di calore o dei generatori di calore, delle pompe di calore o dei sistemi solari termici a servizio del singolo impianto termico ed espressa in kW.

Per potenza termica utile nominale maggiore di 1 MW la soglia minima di efficienza è pari a:

- $$h_{\text{globale}} = 86 \%$$

In caso di installazione di un sistema di produzione di sola acqua calda sanitaria il sistema dovrà garantire un rendimento medio stagionale non inferiore al 65 %.

[Art. 13] Pompe di calore

1. Nel caso d'installazione di pompe di calore ad alta efficienza si specifica che:

a. devono essere installate pompe di calore con un Coefficiente di Prestazione (COP) pari o superiore ai valori minimi fissati nella Tabella 13.1 per pompe di calore elettriche o almeno pari ai valori minimi fissati nella Tabella 13.2 per pompe di calore a gas;

b. qualora l'apparecchio fornisca anche servizio di climatizzazione estiva è richiesto che lo stesso garantisca contemporaneamente un Indice di Efficienza Energetica (EER) almeno pari ai

pertinenti valori minimi disposti nella Tabella 13.2 per pompe di calore elettriche e pari almeno a 0,6 per tutte le tipologie di pompe di calore alimentate a gas;

c. qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori riportati nelle tabelle seguente possono essere ridotti del 5 %.

2. Per pompe di calore elettriche, la prestazione della pompa di calore deve essere misurata in conformità alla norma **UNI EN 14511:2004**. Per pompa di calore a gas la prestazione deve essere misurata in conformità alle norme **EN 12309-2:2000** (pompe di calore a gas ad assorbimento) e **EN 14511:2004** (pompe di calore a gas a motore endotermico). Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabelle riportate di seguito.

Tipo pompa di calore Ambiente Esterno Ambiente Interno	Ambiente esterno	Ambiente interno	COP
aria/aria	Bulbo secco entrata: 7 Bulbo umido entrata: 6	Bulbo secco entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	3,9
aria/acqua con $P_{tu} \leq 35 \text{ kW}$	Bulbo secco entrata: 7 Bulbo umido entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1
aria/acqua con $P_{tu} > 35 \text{ kW}$	Bulbo secco entrata: 7 Bulbo umido entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,3
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1

Tabella 13.1 Prestazioni minime per pompe di calore elettriche

Tipo pompa di calore Ambiente Esterno Ambiente Interno	Ambiente esterno	Ambiente interno	COP
aria/aria	Bulbo secco entrata: 7 Bulbo umido entrata: 6	Bulbo secco entrata: 20	1,46
aria/acqua	Bulbo secco entrata: 7 Bulbo umido entrata: 6	Temperatura entrata: 30	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco entrata: 20	1,59
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30	1,56

Tabella 13.2 Prestazioni minime per pompe di calore a gas

2. Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore. La quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia prodotta da fonte rinnovabile ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del presente documento, E_{RES} , è calcolata in base alla formula seguente:

$$E_{RES} = Q_{usable} * (1-1/COP)$$

dove Q_{usable} rappresenta il calore totale stimato prodotto dalla pompa di calore e COP è il Coefficiente di prestazione stagionale medio della pompa di calore.

[Art. 14] Sottosistemi dell'impianto termico

1. Rete di distribuzione. Per tutte le categorie di edificio, le tubazioni per la distribuzione del calore devono essere coibentate secondo quanto prescritto dall'art. 5, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.

2. Impianti a bassa temperatura. Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione degli edifici di classe E.6(1), E.6(2), E.8 i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non altrimenti utilizzabili, nel caso di nuova costruzione, al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, si devono adottare impianti termici a bassa temperatura, basati sull'utilizzo di terminali di tipo radiante. Qualora le valutazioni progettuali portino a scelte difformi da quanto sopra indicato queste devono essere adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico ed economico. Per gli edifici di classe E.6(1) ed E.6(2), in particolare, si devono adottare sistemi in grado di assicurare il comfort termico mediante l'utilizzo di tecnologie ad irraggiamento.

3. Spessori di impianto radiante. Per gli edifici di classe E.1, nei soli casi in cui è prevista l'impossibilità del rispetto del precedente comma al fine di realizzare l'ultimo piano agibile per usi abitativi, per l'installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici nuovi, è consentito l'aumento dell'altezza massima di gronda prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione, per i soli spessori dovuti all'impianto radiante, non compromettendo le altezze minime dei locali

4. Sistemi di regolazione e di controllo. Negli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7 ed E.8 a esclusione dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali appartenenti alla categoria E.8(1) qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, l'impianto di climatizzazione (estate/inverno) deve essere dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione della climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali. Gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di regolazione delle temperatura e della potenza termica erogata in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente. La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore inferiore al $\pm 5\%$ con riferimento alle norme **UNI EN 1434** e **UNI EN 834**.

5. Sistemi di telegestione. Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

[Art. 15] Fonti rinnovabili per la produzione di calore

1. Requisiti minimi. Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione degli edifici di categoria E.8 e assimilabili se non dotati di impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da solare termico, delle quote riportate nella Tabella 15.1 riferite ai consumi di energia primaria previsti per la produzione di acqua calda sanitaria.

Categoria	Quota minima
E.1	70 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
E.2	70 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs

E.3	70 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
E.4(1)	70 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
E.4(2)	70 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
E.4(3)	70 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
E.5	10 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
E.6(1)	70 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
E.6(2)	70 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
E.6(3)	70 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
E.7ⁱ	70 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
E.8	0 %

Tabella 15.1 Quote per la copertura del fabbisogno di ACS per le varie categorie di edifici.

Inoltre, per tutte le categorie di edificio, ad esclusione degli edifici di categoria E.8 e assimilabili se non dotati di impianti di riscaldamento, tutti gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, delle quote riportate nella Tabella 15.2 applicate alla somma dei consumi di energia primaria previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Categoria	Quota d'obbligo
Fino al 31 dicembre 2015	35 %
Dal 1° gennaio 2016	50 %

Tabella 15.2 Quote per la copertura del fabbisogno di ACS per le varie categorie di edifici.

2. Norme tecniche. I criteri per determinare il fabbisogno annuale di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria sono contenuti nell'Allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n° 45-11967 del 4 agosto 2009 denominato "Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari".

3. Limiti. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere assolti mediante il ricorso a impianti da fonte rinnovabile che producono esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento o il raffrescamento.

4. Criteri progettuali per impianti solari termici. La progettazione dell'impianto dovrà prevedere:

- a.** nel caso di coperture inclinate, che gli impianti solari termici siano posizionati in adiacenza alla falda (modalità retrofit) o meglio incorporati a essa (modalità strutturale);
- b.** in caso di impossibilità di installazione sulle strutture di cui al comma a., sarà necessario valutare l'ipotesi di installare l'impianto a terra o su altre superfici (tettoie, ecc.);
- c.** il dimensionamento dei collettori solari è effettuato con la norma UNI 8744:1985;
- d.** per impianti a circolazione forzata, di superficie inferiore o uguale a 20 m² o di superficie inferiore o uguale a 15 m² se i pannelli sono a tubi sottovuoto, dovrà essere presente uno strumento rilevatore come conta litri o contabilizzatori di calore;
- e.** per impianti a circolazione forzata, di superficie maggiore di 20 m² o di superficie maggiore di 15 m² se i pannelli sono a tubi sottovuoto, dovranno essere montati sui pannelli due contabilizzatori di calore per misurare rispettivamente l'energia prodotta dai pannelli e quella fornita all'utilizzatore.

[Art. 16] Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica

1. Requisiti minimi. Per tutte le categorie di edificio nel caso di edifici di nuova costruzione, è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da garantire una potenza minima installata calcolata secondo la seguente formula:

$$P = 0,03 \times S \text{ [kW]}$$

dove S rappresenta la superficie in pianta dell'edificio al livello delle coperture e si misura in m² mentre 0,03 è un coefficiente moltiplicativo misurato in kW/m².

Nel caso di fabbricati di classe E.8 la potenza installata non dovrà risultare inferiore a 1 kW ogni 20 m² di superficie coperta garantendo, in tutti i casi, un minimo di 5 kW.

[Art. 17] Criteri compensativi

1. Compensazioni. Nei casi in cui risulti tecnicamente non fattibile il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 15 e 16 è fatto obbligo di ottenere un Fabbisogno di energia per il riscaldamento (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente valore limite reso obbligatorio (I_{obb}) ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del presente regolamento, nel rispetto della seguente formula:

$$I \leq I_{obb} \left[\frac{1}{2} + \frac{\frac{\%_{effettiva}}{\%_{obbligo}} + \frac{P_{effettiva}}{P_{obbligo}}}{4} \right]$$

dove %_{obbligo} rappresenta il valore della percentuale della somma dei consumi per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi dell'articolo 15, tramite fonti energetiche rinnovabili; %_{effettiva} rappresenta il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall'intervento; P_{obbligo} è il valore della potenza elettrica installata degli impianti di cui si prevede obbligo di installazione ai sensi dell'articolo 16; P_{effettiva}, infine, rappresenta il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonte rinnovabile effettivamente installati.

2. Sovradimensionamento di una delle quote d'obbligo. Nel caso in cui ricorra la situazione di sovradimensionamento dell'impianto di produzione elettrica da fonte rinnovabile, con conseguente valore di P_{effettiva} > P_{obbligo}, si valuta che il rapporto P_{effettiva}/P_{obbligo} = 1.

Secondo gli stessi criteri, nel caso in cui ricorra la situazione di sovradimensionamento della quota rinnovabile termica con conseguente valore di %_{effettiva} > %_{obbligo} si valuta il rapporto %_{effettiva}/ %_{obbligo} = 1.

[Art. 18] Impianti di climatizzazione estiva

1. Criteri generali. Le nuove installazioni di impianti di climatizzazione o le sostituzioni di quelli esistenti sono consentite purché:

- si privilegi l'utilizzo di sistemi con pompe di calore geotermiche che sfruttino l'inerzia termica del terreno o dell'acqua di falda o vengano installati sistemi di raffrescamento e condizionamento che sfruttino l'energia solare, quali sistemi ad assorbimento e sistemi di deumidificazione alimentati da energia solare;
- la potenza dell'impianto sia calcolata sulla base di un dimensionamento analitico eseguito da un tecnico abilitato;
- sui nuovi edifici si privilegino soluzioni centralizzate;
- i componenti esterni degli impianti (torri evaporative, condensatori, unità motocondensanti ecc.) non rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico e non siano visibili dal fronte strada o affacciati su suolo pubblico, ovvero siano integrati nella progettazione architettonica dell'edificio;

- siano realizzati in modo da consentire un'agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio legionellosi.

2. Efficienza. Gli impianti di nuova costruzione dovranno rispettare i valori minimi di efficienza riportati nella Tabella 18.1.

Tipo pompa di calore Ambiente Esterno Ambiente Interno	Ambiente esterno	Ambiente interno	EER
aria/aria	Bulbo secco entrata: 35	Bulbo secco entrata: 27	3,4
	Bulbo umido entrata: 24	Bulbo umido entrata: 19	
aria/acqua con $P_{tu} \leq 35$ kW	Bulbo secco entrata: 35	Temperatura entrata: 23	3,8
	Bulbo umido entrata: 24	Temperatura uscita: 18	
aria/acqua con $P_{tu} > 35$ kW	Bulbo secco entrata: 35	Temperatura entrata: 23	3,2
	Bulbo umido entrata: 24	Temperatura uscita: 18	
salamoia/aria	Temperatura entrata: 30	Bulbo secco entrata: 27	4,4
	Temperatura uscita: 35	Bulbo umido entrata: 19	
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 30	Temperatura entrata: 23	4,4
	Temperatura uscita: 35	Temperatura uscita: 18	
acqua/aria	Temperatura entrata: 30	Bulbo secco entrata: 27	4,4
	Temperatura uscita: 35	Bulbo umido entrata: 19	
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30	Temperatura entrata: 23	5,1
	Temperatura uscita: 35	Temperatura uscita: 18	

Tabella 18.1 Prestazioni minime in termini di EER per impianti a pompa di calore

3. Integrazione architettonica. È fatto obbligo di integrare gli impianti di condizionamento con gli elementi costruttivi degli edifici, prevedendo appositi cavedii per il passaggio dei canali in caso di impianto centralizzato, o nicchie per l'alloggiamento delle componenti esterne.

4. Impianti radianti. Eventuali sistemi radianti utilizzati per il riscaldamento degli ambienti, possono anche essere utilizzati come terminali di impianti di climatizzazione, purché siano previsti dei dispositivi per il controllo dell'umidità relativa.

[Art. 19] Impianti di illuminazione

1. Illuminamento. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principali e in quelli per attività secondarie (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze degli edifici devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente. L'illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare il benessere visivo e garantire la sicurezza degli utenti.

2. Riduzione della potenza. Per tutte le categorie di edifici, nella fase di progettazione e di realizzazione del sistema di illuminazione artificiale, devono essere ricercate le tecniche più idonee al fine di minimizzare la potenza elettrica impiegata e quindi il relativo impatto sul fabbisogno energetico per il condizionamento estivo.

3. Requisiti cogenti. Negli edifici delle classi E.1(3) e da E.2 a E.8 e nelle parti comuni interne dei nuovi edifici delle classi E.1(1) e E.1(2), è obbligatoria l'installazione di dispositivi che permettano di ottimizzare i consumi di energia dovuti all'illuminazione mantenendo il livello di benessere visivo fornito rispetto ai riferimenti di legge e garantendo l'integrazione del sistema di

illuminazione con l'involucro edilizio, massimizzando l'efficienza energetica e sfruttando il più possibile l'apporto derivante dall'illuminazione naturale. Per gli edifici di nuova costruzione sono da soddisfare i requisiti riportati alla Tabella 19.1.

Categoria di edifici	Prescrizioni
E.1	Solo per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuativo (vani scala, passaggi alle autorimesse o alle cantine...): • Installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza • Parzializzazione degli impianti con interruttori locali • Utilizzo di sorgenti luminose di classe A o migliore
E.1(3) e da E.2 a E.7	• Installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti interni utilizzati in modo non continuativo • L'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo che sia funzionale all'integrazione con l'illuminazione naturale (in particolare nei locali di superficie superiore a 20 m² parzializzando i circuiti per consentire il controllo indipendente dei corpi illuminanti vicini alle superfici trasparenti esterne) e al controllo locale dell'illuminazione (in particolare per locali destinati ad uffici di superficie superiore a 20 m² si consiglia la presenza di interruttori locali per il controllo dei singoli apparecchi a soffitto) • Installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utilizzati in modo continuativo, in particolare sensori che azionino automaticamente le parti degli impianti parzializzati di cui al punto precedente • Si consiglia l'installazione, anche negli altri ambienti, di sensori di presenza per lo spegnimento dell'illuminazione in caso di assenza prolungata del personale o di altri utenti. • Si consiglia l'utilizzo di apparecchi illuminanti con rendimento (flusso luminoso emesso dall'apparecchio/flusso luminoso emesso dalla sorgente luminosa) superiore al 60% abbinati ad alimentatori di classe A o più efficienti. L'utilizzo di lampade alogene o ad incandescenza deve limitarsi a situazioni particolari • In particolare per gli edifici delle classi E.2, E.5, E.7, si raccomanda l'utilizzo di sistemi che sfruttino al meglio l'illuminazione naturale, quali schermi riflettenti che indirizzano la radiazione solare verso il soffitto o verso componenti e sistemi che diffondano la radiazione solare all'interno degli ambienti, contenendo fenomeni di abbagliamento
E.8	• Installazione di interruttori azionati da sensori di presenza per l'illuminazione di magazzini e aree interne utilizzate in modo non continuativo • L'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo da razionalizzare i consumi rispetto alle esigenze, progettando e posizionando i corpi illuminanti il più possibile in prossimità dei punti di utilizzo, compatibilmente con le esigenze produttive
Tutte	Per l'illuminazione esterna e l'illuminazione pubblicitaria: • È obbligatoria l'installazione di interruttori crepuscolari • È obbligatorio utilizzare lampade di classe A o migliore • È obbligatorio che i corpi illuminanti vengano previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclo-pedonali, con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.

Tabella 19.1 Efficienza dei sistemi elettrici.

[Art. 20] Efficienza energetica negli edifici a uso industriale o artigianale

1. Sistemi di recupero termico. Oltre a quanto definito dagli articoli precedenti, negli edifici di classe E.8 ad esclusione dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali appartenenti alla categoria E.8(1), sono da privilegiare, ove possibile, sistemi che consentano il recupero di energie di processo e impianti solari termici in grado di soddisfare, parzialmente o totalmente i fabbisogni energetici per il riscaldamento, raffrescamento (tramite l'accoppiamento con macchine ad assorbimento) e la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, qualora le acque di scarto dei processi industriali abbiano una temperatura media superiore a 30°C è obbligatoria l'installazione di sistemi per il recupero di calore dall'acqua stessa (scambiatore di calore o pompa di calore); il calore recuperato deve essere riutilizzato all'interno dell'insediamento produttivo (per eventuali usi di processo, per il preriscaldamento dell'acqua calda sanitaria o ad integrazione del sistema di riscaldamento). La mancata realizzazione di tali impianti deve essere adeguatamente motivata da apposita relazione tecnico-economica.

2. Riduzione delle dispersioni per ventilazione e forma. Risulta prioritario, nella progettazione di edifici ad uso industriale o artigianale, il rispetto dei seguenti requisiti:

- a.** utilizzo di forme tendenzialmente compatte ($S/V < 0,45$);
- b.** installazione di bussole dotate di ingressi richiudibili adiacenti ai capannoni, predisposte per la funzione di carico-scarico merci o di porte scorrevoli ad alta velocità (Velocità di chiusura $> 1,2$ m/s);
- c.** utilizzo, in ambienti con altezze superiori ai 4 metri, di sistemi di riscaldamento e ventilazione atti a contenere la stratificazione termica dell'aria interna, quali sistemi ad irraggiamento per il riscaldamento (a pavimento, a soffitto, a parete) e idonei sistemi di ventilazione.

**INTERVENTI DEFINITI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETTERE C, g ED h,
ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E INTERVENTI DI RESTAURO
E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI ESISTENTI.**

[Art. 21] Prestazioni dell'involucro edilizio

1. Interventi di ristrutturazione edilizia. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 lettere c., manutenzione straordinaria e negli interventi di restauro e risanamento conservativo, degli edifici di tutte le categorie ad eccezione dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non altrimenti utilizzabili, che

a. prevedano la sostituzione dei serramenti esterni,

b. prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento della copertura, o di eventuali solai verso esterno, contro terra o verso locali non riscaldati,

c. attività di ristrutturazione delle pareti verticali,

è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U del singolo componente oggetto d'intervento non superiore ai valori definiti ai sensi del precedente articolo 7, comma 2 (Tabella 7.2) del presente provvedimento. Nel caso di solai di copertura, tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza sulla soletta dell'ultimo piano riscaldato. Inoltre, allo scopo, di ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare in regime estivo si fa obbligo di installare vetri con Fattore di trasmissione (g) nei limiti dei valori riportati nella Tabella 9.1 all'articolo 9, comma 3 e nei casi descritti dal comma indicato.

2. Superfici non disperdenti. Per tutte le categorie di edificio, negli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e negli interventi di restauro e risanamento conservativo, che prevedano la sostituzione di chiusure opache di tamponamento, di copertura e di pavimento e nel caso di sostituzione di chiusure trasparenti che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento o i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non altrimenti utilizzabili, devono comunque essere garantiti i limiti di trasmittanza definiti all'articolo 7, comma 3 del presente provvedimento.

4. Ombreggiamento. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 1, comma 1, lettera c è consentito impiegare in sostituzione di sistemi schermanti fissi o mobili sistemi filtranti che assicurino la sola prestazione estiva ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del presente provvedimento. Nel caso di documentata impossibilità tecnica di raggiungere il requisito prestazionale con i soli sistemi schermanti, è consentita l'adozione combinata di sistemi schermanti e filtranti, privilegiando il raggiungimento del requisito massimo in regime estivo.

5. Prescrizioni per edifici industriali o non dotati di d'impianto termico. Per tutte le categorie di edificio, limitatamente a

a. edifici non riscaldati,

b. fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non altrimenti utilizzabili

nel caso di modifica all'impianto termico e/o nuova installazione di impianto termico, finalizzato al benessere della persona fisica (e non ai fini del processo produttivo) e alimentato da vettore energetico differente dai reflui del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, gli edifici definiti alle lettere a e b del presente comma, oltre ai limiti di efficienza dell'impianto, dovranno garantire, in sede di installazione dell'impianto stesso, l'adeguamento complessivo dell'involucro nel rispetto

delle indicazioni contenute agli articoli compresi fra il 5 ed il 20 del presente provvedimento relativamente alle specifiche classi d'uso dell'edificio e limitatamente alla sola porzione di edificio riscaldato e opportunamente ripartito (dall'interno) rispetto alla porzione eventualmente non riscaldata. Gli elementi divisori fra l'ambiente riscaldato e gli ambienti non dotati di impianto termico dovranno essere progettati in modo da garantire la coerenza rispetto alle indicazioni riportate alle lettere a e b dell'articolo 7, comma 2 del presente provvedimento.

6. Spessore isolante e computo volumetrico. Il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, a patto che l'intervento specifico permetta una riduzione pari almeno al 10 % del Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale rispetto ai limiti di prestazione energetica dell'edificio definiti ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n° 46-11968 del 4 agosto 2009.

Tali disposizioni valgono anche per:

- a. le altezze massime;
- b. le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate;
- c. le distanze dalle strade, ferme restando le prescrizioni minime previste dalla legislazione statale.

[Art. 22] Impianto termico

1. Modifica di impianti centralizzati. Per tutte le categorie di edifici, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati a impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa e/o immobiliare.

2. Requisiti nuovi generatori di calore. Nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore è obbligatorio che:

- a. i nuovi generatori di calore a combustione abbiano un rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a quanto calcolato con la formula seguente:

$$\eta_{tu} = 93 + 2 \log (P_n)$$

dove P_n è la potenza termica utile nominale del generatore di calore espressa in kW. Per P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

- b. i nuovi generatori di calore installati con collegamento a canne fumarie collettive ramificate abbiano un rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a quanto calcolato con la formula seguente:

$$\eta_{tu} = 87 + 2 \log (P_n)$$

dove P_n è la potenza termica utile nominale del generatore di calore espressa in kW. Per P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

- c. i nuovi generatori di calore installati con collegamento a canne fumarie collettive abbiano un rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a quanto calcolato con la formula seguente:

$$\eta_{tu} = 90 + 2 \log (P_n)$$

dove P_n è la potenza termica utile nominale del generatore di calore espressa in kW. Per P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

d. i nuovi generatori di calore ad aria calda abbiano un rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a quanto calcolato con la formula seguente:

$$\eta_{tu} = 90 + 2 \log (P_n)$$

dove P_n è la potenza termica utile nominale del generatore di calore espressa in kW. Per P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

e. siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso e di esposizione, possano godere di differenti apporti di calore solare o comunque gratuiti. Nel caso di regolazione di zona, questa deve avvenire su sonde di rilevazione per la temperatura interna delle singole zone;

f. se questo alimenta un'unica utenza (sia essa una zona termica piuttosto che un'unità immobiliare), sia installata una centralina di termoregolazione pilotata dalla misura della temperatura dell'aria interna e dalla misura della temperatura dell'aria esterna per ogni generatore di calore. Quest'ultima centralina dovrà consentire la regolazione e la programmazione della temperatura dell'aria nell'ambiente riscaldato su almeno 2 livelli di temperatura nelle 24 ore;

g. se questo alimenta utenze plurime (siano esse zone termiche piuttosto che unità immobiliari), sia installata una centralina di termoregolazione pilotata dalla misura della temperatura dell'aria interna e dalla misura della temperatura di mandata dell'acqua dal generatore all'utenza per ogni generatore di calore. Quest'ultima centralina dovrà consentire la regolazione e la programmazione della temperatura dell'aria nell'ambiente riscaldato su almeno 2 livelli di temperatura nelle 24 ore. In questo caso è obbligatoria la presenza di sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente per tutte le zone o locali.

h. Se questo alimenta più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna. Eventuali squilibri dovranno essere corretti e si dovrà procedere all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare.

3. Impianti di grosse dimensioni. Nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico in complessi commerciali od ospedalieri costituiti da una pluralità di edifici su lotti limitrofi deve essere valutata l'opportunità di realizzare un impianto termico composto da un polo di generazione centralizzato e da una rete locale di distribuzione del calore che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione separata dei consumi.

[Art. 23] Sottosistemi dell'impianto termico

1. Termoregolazione e contabilizzazione. Per gli edifici di classe E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, ed E.8 con esclusione dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali appartenenti alla categoria E.8(1), nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico, installazione o sostituzione di impianto termico in edificio esistente, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, deve essere previsto un sistema di distribuzione a zone che consenta la

termoregolazione e, se necessario, la contabilizzazione del calore in relazione ai diversi fattori di occupazione dei locali.

2. Termoregolazione e contabilizzazione. Per gli edifici esistenti di tutte le categorie, in tutti i casi in cui sia presente un impianto termico e nei casi di nuova installazione, sostituzione del generatore di calore o ristrutturazione dell'impianto termico entro il 1° agosto 2013 devono essere effettuati gli interventi necessari per rendere operativa la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa. Per le modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si fa riferimento alle seguenti norme tecniche:

a. UNI 10200:2005 – Ripartizione delle spese di riscaldamento

b. UNI EN 1434-1:2007 – Contatori di calore

c. UNI EN 834:1997 – Ripartitori

d. UNI 9019:1987 – Totalizzatori di Gradi Giorno

3. Sistemi ad emissione radiante. Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edifici esistenti, si consiglia l'utilizzo di impianti termici a bassa temperatura, preferibilmente, ove possibile, quelli basati sull'utilizzo di terminali di tipo radiante. Per gli impianti sportivi, in particolare, si raccomanda l'adozione, ove possibile, di sistemi in grado di assicurare il comfort termico mediante l'utilizzo di tecnologie ad irraggiamento.

4. Rete di distribuzione. Entro il 01.01.2013 è fatto obbligo di provvedere all'idonea coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico che risultino essere facilmente accessibili e/o ispezionabili, fatto salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, in linea con le vigenti norme.

5. Sistemi di regolazione e controllo. In caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi automatizzati di termoregolazione della temperatura e della potenza termica erogata devono essere installate apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente. Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore inferiore al $\pm 5\%$ con riferimento alle norme **UNI EN 1434** e **UNI EN 834**.

[Art. 24] Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di acs

1. Requisiti minimi. Per tutte le categorie di edifici in caso di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, si devono adottare sistemi basati sull'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione acqua calda sanitaria, secondo le indicazioni progettuali e le quote riportate all'articolo 15 (Tabella 15.1) del presente provvedimento. Detta copertura s'intende rispettata qualora l'acqua calda derivi da una rete di teleriscaldamento che sia alimentata anche da R.S.U. e/o da biogas o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Le biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni che la Regione Piemonte emana in attuazione dei Piani d'Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico adottati ai sensi del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n° 351. È possibile derogare all'applicazione del presente comma esclusivamente nel caso in cui si attestino motivate questioni tecniche che rendano impossibile l'applicazione parziale o totale dell'obbligo. In questo caso, non è richiesta la compensazione tramite riduzione Fabbisogno di energia primaria.

[Art. 25] Ventilazione

1. Recuperatori termici. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su sistemi di ventilazione meccanica centralizzata caratterizzati da una portata d'aria di ricambio superiore a 10.000 m³/h, devono essere adottati sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate), altrimenti disperso in ambiente a causa dei ricambi dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,5.

[Art. 26] Recupero calore

1. Recupero termico in piscina. Entro il 01.01.2015 le piscine coperte devono disporre di idonei sistemi di recupero del calore disperso con il ricambio dell'acqua delle vasche e prevedere l'utilizzo di idonei sistemi di copertura delle vasche in grado di ridurre, durante i periodi di mancato utilizzo, le dispersioni di calore e l'aumento dell'umidità relativa nei locali della piscina.

INTERVENTI DI installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da FER

[Art. 27] Interventi in regime di installazione libera e non soggetti a Denuncia di Inizio Attività

1. Attività edilizia libera. Sono assimilati a interventi di manutenzione ordinaria per la realizzazione dei quali è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune e per i quali non vi è necessità di acquisire preventivamente alcun atto autorizzativo, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso comunque denominato da rilasciarsi, gli interventi

a. di installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati ai tetti degli edifici esistenti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda esistente e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella della falda del tetto stesso;

b. interventi di installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m;

c. interventi di installazione di unità di micro cogenerazione ossia unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kW_e.

2. Impianti aderenti. La tipologia degli impianti fotovoltaici aderenti comprende gli impianti installati sui tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici medesimi. I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la medesima inclinazione della superficie che li accoglie senza tuttavia sostituire il materiale originario di copertura. È necessario, inoltre, che lo spessore del modulo e della struttura di supporto che emergerà dalla superficie esistente siano ridotte al minimo. La superficie complessiva dell'impianto non deve eccedere in qualunque punto quella delle falde preesistenti.

3. Impianti integrati. La tipologia dell'impianto fotovoltaico integrato rappresenta una tipologia di impianto in cui i moduli sostituiscono il materiale da costruzione convenzionale dell'involucro dell'edificio diventando essi stessi parte integrante della copertura piana o inclinata o della facciata. Questo significa che, dal punto di vista funzionale, l'integrazione del sistema deve garantire comunque i requisiti di performance energetica dell'involucro edilizio.

4. Immobili di pregio. La sola comunicazione preventiva non è invece sufficiente nei casi di immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b e c del decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui l'installazione di detti impianti implicherebbe un'alterazione inaccettabile del carattere storico o artistico oltre che dell'aspetto di detti edifici.

5. Esclusioni. Nei casi di cui al comma precedente per l'installazione degli impianti viene prevista l'applicazione della procedura amministrativa di Denuncia di Inizio Attività.

CATEGORIE DI EDIFICI

Classificazione degli edifici per destinazione d'uso, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993:

E.1	Edifici adibiti a residenza e assimilabili
E.1(1)	Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena e caserme
E.1(2)	Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
E.1(3)	Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
E.2	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili ai fini dell'isolamento termico
E.3	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
E.4	Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili
E.4(1)	quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
E.4(2)	quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
E.4(3)	quali bar, ristoranti, sale da ballo
E.5	Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili Quali negozi, magazzini di vendita al minuto o all'ingrosso, supermercati, esposizioni
E.6	Edifici adibiti ad attività sportive
E.6(1)	quali piscine, saune e assimilabili
E.6(2)	quali palestre e assimilabili
E.6(3)	quali servizi di supporto alle attività sportive
E.7	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
E.8	Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili
E.8(1)	se riscaldati per fini del processo produttivo in essi realizzato o utilizzando reflui del processo produttivo stesso non altrimenti utilizzabili

Il sistema degli incentivi

1. Per tutti gli interventi di cui al Titolo 3 del presente provvedimento il titolare del permesso per costruire può ottenere un incentivo di carattere economico, riconducibile ad una riduzione dei costi relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti al Comune, calcolata in quota percentuale proporzionalmente alla quota percentuale di riduzione del Fabbisogno di energia per il riscaldamento, rispetto ai limiti definiti ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, Tabella 7.1, o come modificato dal articolo 18 comma 1.

2. L'incentivo riconosciuto è ricompreso fra una quota di riduzione pari al 4 % degli oneri di urbanizzazione secondaria, fino ad una riduzione massima limite del 40 %, per ogni 5 % di riduzione del Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, calcolato per difetto. L'articolazione di tali parametri da luogo alla seguente tabella di riferimento che mette a rapporto la Riduzione equivalente di fabbisogno con la rispettiva riduzione degli oneri di Urbanizzazione secondaria.

Livello di riduzione	Riduzione del fabbisogno di energia primaria	Riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria
Livello 1 (min)	-5 %	-4 %
Livello 2	-10 %	-8 %
Livello 3	-15 %	-12 %
Livello 4	-20 %	-16 %
Livello 5	-25 %	-20 %
Livello 6	-30 %	-24 %
Livello 7	-35 %	-28 %
Livello 8	-40 %	-32 %
Livello 9	-45 %	-36 %
Livello 10 (max)	-50 %	-40 %

Tabella A.1 Requisiti di riduzione del Fabbisogno equivalente di energia primaria per la climatizzazione invernale per l'accesso al sistema degli incentivi.

3. Alla riduzione del Fabbisogno di energia primaria possono concorrere sia interventi volti all'incremento dell'efficienza energetica dell'involucro o dei sottosistemi dell'impianto di generazione del calore, sia interventi volti all'incremento dell'energia prodotta da fonte rinnovabile, in eccesso rispetto alla cogenza definita dal presente provvedimento. Nel caso di ricorso a fonti energetiche rinnovabili, la riduzione del Fabbisogno di energia primaria è pari all'energia primaria risparmiata mediante l'uso di tali fonti. Per la produzione termica, l'energia primaria risparmiata è assunta uguale all'energia prodotta; per la produzione elettrica, l'energia primaria risparmiata è assunta uguale all'energia prodotta divisa per il rendimento del parco di generazione termoelettrica nazionale come definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Il quadro normativo e legislativo di riferimento

Legislazione e normativa europea

“Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”

“Direttiva 2002/91 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia”.

“Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio”.

Legislazione e normativa nazionale

Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2001.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996 n. 660 “Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi”.

Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria”.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"

Decreto ministeriale 11 marzo 2008 "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".

Decreto Legislativo 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, coordinato con la legge di conversione".

Legislazione e quadro programmatico regionale

Le norme tecniche di riferimento

UNI 5364. Impianti di riscaldamento ad acqua calda. regole per la presentazione dell'offerta e per il collaudo.

UNI 8211. Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l'integrazione negli edifici.

UNI 8477-2. Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi.

UNI 9182. Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo, gestione.

UNI 9711. Impianti termici utilizzando energia solare. Dati per l'offerta, ordinazione e collaudo.

UNI 10339. Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'ordine e la fornitura.

UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore.

UNI 10355. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo.

UNI 10375. Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti.

UNI 10840. Luce e illuminazione. Locali scolastici. Criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale.

UNI 10963. Condizionatori d'aria, refrigeratori d'acqua e pompe di calore. Determinazione delle prestazioni a potenza ridotta.

UNI 11235. Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde.

UNI EN 410. Vetro per edilizia. Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate.

UNI EN 675. Vetro per edilizia. Determinazione della trasmittanza termica (valore U). Metodo dei termoflussimetri.

UNI EN 677. Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi. Requisiti specifici per caldaie a condensazione con portata termica nominale non maggiore di 70 kW.

UNI EN 834. Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori. Apparecchiature ad alimentazione elettrica.

UNI EN 1264-1. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Definizioni e simboli.

UNI EN 1264-2. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Determinazione della potenza termica.

UNI EN 1264-3. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Dimensionamento.

UNI EN 1264-4. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Installazione.

UNI EN 1434. Contatori di calore. Parte 1: Requisiti generali.

UNI EN 12056-3. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici. Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo.

UNI EN 12309-2. Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW Utilizzazione razionale dell'energia.

UNI EN 12464-1. Luce e illuminazione dei posti di lavoro. Parte 1: Posti di lavoro in interni.

UNI EN 12792. Ventilazione degli edifici. Simboli, terminologia e simboli grafici.

UNI EN 12831. Impianti di riscaldamento negli edifici. Metodo di calcolo del carico termico di progetto.

UNI EN 12097. Ventilazione degli edifici. Rete delle condotte. Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte.

UNI EN 13363-1. Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Calcolo della trasmittanza solare luminosa. Parte 1: Metodo semplificato.

UNI EN 13363-2. Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Calcolo della trasmittanza solare e luminosa. Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato.

UNI EN 13465. Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici residenziali.

UNI EN 13779. Ventilazione degli edifici non residenziali. Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento.

UNI EN 13947. Prestazione termica delle facciate continue. Calcolo della trasmittanza termica.

UNI EN 14511-1. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 1: Termini e definizioni.

UNI EN 14511-2. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 2: Condizioni di prova.

UNI EN 14511-3. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 3: Metodi di prova.

UNI EN 14511-4. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 4: Requisiti.

UNI EN 15242. Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni.

UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi per l'edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo.

UNI EN ISO 9488. Energia Solare. Vocabolario.

UNI EN ISO 10077-1. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica, metodo semplificato.

UNI EN ISO 10211-1. Ponti termici in edilizia. Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali. Parte 1: Metodi generali.

UNI EN ISO 10211-2. Ponti termici in edilizia. Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali. Ponti termici lineari.

UNI EN ISO 13370. Prestazione termica degli edifici. Trasferimento di calore attraverso il terreno. Metodi di calcolo.

UNI EN ISO 13786. Prestazione termica dei componenti per l'edilizia. Caratteristiche termiche dinamiche. Metodi di calcolo.

UNI EN ISO 13789. Prestazione termica degli edifici. Coefficiente di perdita di calore per trasmissione. Metodo di calcolo.

UNI EN ISO 13790. Prestazione energetica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.

UNI EN ISO 14683. Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica. Metodi semplificati e valori di riferimento.

UNI/TS 11300-1. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.

UNI/TS 11300-2. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 2: Determinazione dell'energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari.

DIN 1989-1. Rainwater harvesting systems. Part 1: Planning, installation, operation and maintenance.

DIN 1989-2. Rainwater harvesting systems. Part 2: Filters.

DIN 1989-3. Rainwater harvesting systems. Part 3: Collection tanks for rainwater.

ⁱ Limitatamente agli edifici di classe E.7 l'obbligo di cui alla Tabella 15.1 è applicabile esclusivamente agli edifici con destinazione d'uso Scuola d'infanzia o Asilo nido. Non è prevista applicazione per gli altri livelli scolastici. I limiti definiti alla Tabella 15.2, invece, risultano applicabili per tutte le destinazioni d'uso.